ALFREDO ROCCO
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio

DISEGNO DI LEGGE E RELAZIONE
PRESENTATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA SEDUTA DEL 30 APRILE 1929-VII

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA MCMXXIX – ANNO VII

ALFREDO ROCCO

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio

DISEGNO DI LEGGE E RELAZIONE
PRESENTATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA SEDUTA DEL 30 APRILE 1929-VII

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA MCMXXIX - ANNO VII

Onorevoli camerati! — Il disegno di legge, che viene presentato ai vostri suffragi, mira a disciplinare l'attuazione del Concordato per quanto riguarda la materia matrimoniale, che forma oggetto degli accordi consacrati nell'articolo 34 del Concordato medesimo.

Il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio religioso consiglia innanzi tutto di ravvicinare il più possibile la disciplina del matrimonio civile a quella del matrimonio religioso, per modo da evitare, in materia di interesse sociale sì preminente, una sostanziale diversità di legislazione, la quale possa indurre i cittadini a prescegliere la celebrazione del rito religioso o del civile in considerazione di condizioni diverse imposte dal diritto canonico, o rispettivamente dal diritto civile, per coloro che vogliono contrarre matrimonio.

In verità, non sussistono profonde differenze fra la legge civile e la ecclesiastica per ciò che concerne le condizioni necessarie per

contrarre matrimonio, sia per la diretta connessione storica delle leggi civili in materia di matrimonio col diritto canonico, sia per la necessità stessa dei criteri biologici, etici e sociali, ai quali il legislatore in tema di matrimonio ha da conformarsi. Alcune delle divergenze oggi esistenti fra il codice civile e il diritto canonico sarebbero state ridotte o eliminate nella riforma già predisposta del codice civile, per la quale la Commissione Reale ha rimesso al Governo il progetto preliminare del libro primo, contenente, fra l'altro, il titolo del matrimonio.

Pur riservando a un prossimo avvenire la pubblicazione del nuovo testo del codice, è sembrato pertanto conveniente di anticipare alcune delle riforme già proposte in tema di matrimonio, con l'intento di eliminare, nell'atto stesso che si dà esecuzione al Concordato, talune differenze della legge civile dalla canonica.

A queste innovazioni è dedicato il capo I del disegno di legge « *Modificazioni al titolo V del Libro I del Codice civile* ».

Con l'articolo 1 si modifica l'età richiesta per contrarre matrimonio. Il nostro codice fissa, com'è noto, tale età a diciotto anni compiuti per l'uomo e quindici anni compiuti per la donna (articolo 55), salva la dispensa Reale, per la quale possono essere ammessi al matrimonio l'uomo, che ha compiuto gli anni quattordici, e la donna, che ha compiuto gli anni dodici (articolo 68, capoverso). Queste norme non si applicano ai matrimoni del Re e degli appartenenti

alla famiglia Reale (articolo 69). La Chiesa, ch'era sempre rimasta fissa al limite tradizionale romano del raggiungimento della pubertà, mantenuto in Spagna, in Portogallo, in parecchi Stati cattolici dell'America e, per l'influenza dell'antico diritto canonico, altresì nel *common law* dei paesi anglo-sassoni, ha fissato nel codice di diritto canonico l'età di sedici anni per l'uomo e di quattordici per la donna (canone 1067, paragrafo 1°). È opportuno che i medesimi limiti di età siano stabiliti nel codice civile in modo, cioè, che coloro i quali abbiano raggiunta tale età non debbano richiedere speciale dispensa per contrarre matrimonio.

L'articolo 2 rende possibile la dispensa da una serie di impedimenti, che sono suscettibili di dispensa secondo il diritto canonico, ma non secondo il vigente Codice civile.

L'adozione costituisce un impedimento fra tutte le persone indicate nell'articolo 60 del Codice civile. Il diritto canonico non pone il vincolo creato dall'adozione tra gli impedimenti, ma, al canone 1059, stabilisce che, se la cognazione legale nascente dall'adozione costituisca impedimento meramente impediente secondo la legge civile di un dato Stato, tale sia anche secondo il diritto canonico; e al canone 1089 stabilisce che, se il vincolo stesso costituisca impedimento dirimente secondo la legge civile vigente nel paese, parimenti sia pel diritto canonico. Si fa cioè – potrebbe dirsi – una canonizzazione dell'impedimento civile; con l'effetto, tra l'altro, che possa poi essere consentita dispensa da

tale impedimento dall'autorità ecclesiastica, trattandosi di impedimento che non è comunque di diritto naturale o divino.

Secondo il Codice civile italiano, l'adozione costituisce impedimento dirimente (articolo 104) e non è suscettibile di dispensa. Già la Commissione Reale aveva proposto di ammettere la dispensa, avendo presenti le ragioni, che hanno indotto altre legislazioni a regolare l'impedimento come meramente proibitivo, o a farlo cessare, rimovendo il vincolo dell'adozione. E questa innovazione si attua col presente disegno di legge.

Il quale rende dispensabile altresì l'impedimento di cui all'articolo 62 del Codice civile, cioè l'*impedimentum criminis*, riservando una configurazione dell'impedimento più aderente alle ipotesi del diritto canonico e di altre leggi moderne alla prossima riforma del Codice civile.

Il cosiddetto lutto vedovile, e cioè l'osservanza di un termine da osservarsi dalla donna, che intende contrarre matrimonio dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio precedente (articolo 57), è regolato dalla legge nostra come impedimento soltanto proibitivo, accompagnato però da severe sanzioni (articolo 128) e non suscettibile di dispensa. La ragione dell'impedimento consiste nell'evitare incertezze sullo stato della prole ed è perciò che, secondo l'articolo 57 del Codice civile, l'impedimento cessa dal momento in cui sia avvenuto il parto o quando il matrimonio precedente sia stato annullato per impotenza. Ma è chiaro come in molti casi,

anche fuori dalle due ipotesi ora enunciate, può esservi certezza assoluta sulla esistenza o sulla esclusione della gravidanza della donna, dato anche il progresso delle scienze mediche, e resta quindi eliminata ogni incertezza sullo stato della prole. Non vi sarebbe perciò motivo per impedire la possibilità di dispensa dall'impedimento, la quale è ammessa anche da parecchi codici stranieri, come per esempio, dal Codice austriaco, dal Codice germanico, dal Codice svizzero. Introducendola nel nostro diritto civile, com'è determinato nell'articolo 2 del disegno di legge, si attenua, anche su questo punto, la differenza col diritto canonico, il quale non prevede l'impedimento. Con la disposizione dell'articolo 4 del progetto si abolisce altresì la disposizione del capoverso dell'articolo 128 del Codice civile, la quale contiene a carico della donna sanzioni gravissime di carattere patrimoniale, che hanno riscontro in leggi del Basso Impero, e si anticipa con ciò un'altra riforma proposta dalla Commissione Reale. Rimane tuttavia ferma la sanzione punitiva stabilita nella prima parte del menzionato articolo 128 per il caso di matrimonio contratto senza dispensa dall'impedimento.

* * *

Con l'articolo 3 e con l'articolo 4 si portano innovazioni alle disposizioni relative al consenso degli ascendenti o di altre persone richiesto per la celebrazione del matrimonio di coloro, che non abbiano raggiunta una certa età.

Anzitutto si unifica così per l'uomo come per la donna l'età, fino alla quale il consenso delle persone su indicate viene richiesto. Oggi, invece, secondo il codice vigente, mentre, di regola, si può contrarre liberamente matrimonio al raggiungimento dell'età maggiore, l'uomo che abbia genitori viventi ha bisogno del consenso di costoro fino al compimento di anni venticinque. Questa eccezione non è giustificabile nelle condizioni della vita odierna.

In secondo luogo, la prestazione del consenso si attribuisce a quello soltanto dei genitori, che esercita la patria potestà. Secondo le disposizioni ora vigenti, invece, occorre il consenso di entrambi i genitori, ma nel caso di discordia fra questi basta il consenso del solo padre (articolo 63). È evidente l'opportunità di modificare la disposizione, col richiedere il solo consenso del genitore che esercita la patria potestà. In mancanza di entrambi i genitori viene richiesto il consenso del tutore. Sistema corrispondente si adotta pei figli naturali.

In terzo luogo, si abolisce la procedura prevista dall'articolo 67 pel caso di rifiuto di consenso, e si stabilisce che, in caso di rifiuto, il consenso possa essere supplito, per gravi motivi, dall'autorizzazione data dal procuratore generale presso la Corte d'appello.

Le prime due riforme furono già proposte dalla Commissione Reale. La terza è consigliata dall'opportunità di sopprimere lo spettacolo poco edificante di un giudizio che si svolge davanti la Corte di appello tra il figlio

e i proprî genitori, come ora prescrive l'articolo 67. Con maggiore convenienza e discrezione il procuratore generale potrà valutare, in casi eccezionali, la gravità dei motivi, i quali rendono giustificato il matrimonio che il minorenne intende contrarre, contrariamente alla volontà di colui, alla cui potestà è sottomesso. La nuova norma non intende quindi comunque scuotere l'autorità famigliare, o rendere più agevole il sottrarsi a tale autorità; nè la sostituzione del procuratore generale alla Corte di appello rappresenta una maggiore condiscendenza a giovanili impazienze, in quanto che soltanto gravi circostanze, rigorosamente valutate, potrebbero indurre il procuratore generale a concedere l'autorizzazione. Tale modificazione ravvicina, inoltre, anche per questa parte, la disciplina civile del matrimonio alla disciplina canonica. La Chiesa, infatti, se non considera come impedimento al matrimonio e come cagione di nullità del medesimo la mancanza di consenso dei genitori, prescrive (canone 1034) che il parroco ammonisca severamente i figli di famiglia a non contrarre matrimonio, senza che i genitori ne siano informati o quando vi facciano ragionevoli opposizioni, e che, se manchi il consenso, il parroco non assista al matrimonio, senza prima aver consultato il vescovo. Sicchè, in definitiva, anche il diritto canonico non ammette che sia celebrato il matrimonio del minore senza il consenso dei genitori, o di chi ne faccia le veci, tranne che vi sia l'autorizzazione del vescovo. Si ottiene perciò, con la proposta

disposizione, unità sostanziale fra la legislazione ecclesiastica e quella civile. Ed è da ritenere infatti che i vescovi non saranno, certo, meno rigidi dei procuratori generali nel concedere l'autorizzazione a matrimoni non desiderati dai genitori del minorenne.

Pur rinviando alla non lontana riforma del codice civile altre innovazioni di carattere prevalentemente tecnico, relative al matrimonio, con le disposizioni di questo primo capo del disegno di legge il Governo del Re confida di aver raggiunto l'obiettivo di ravvicinare o addirittura unificare, in punti di particolare interesse politico, la disciplina del matrimonio civile e quella del matrimonio religioso, col duplice effetto di anticipare opportune riforme corrispondenti all'indirizzo di politica demografica seguito dal Governo, le quali in ogni modo avrebbero trovato posto nel nuovo codice civile, e di evitare intanto una diversità di legge matrimoniale tra i cittadini, che scelgano differenti forme di matrimonio.

* * *

Le disposizioni, che riflettono direttamente l'applicazione del Concordato, nella materia matrimoniale, sono contenute nel Capo II del Disegno di legge, il quale si occupa dei matrimoni celebrati davanti ai ministri del culto cattolico, cioè di quei matrimoni, ai quali l'articolo 34 del Concordato dichiara attribuiti gli effetti civili.

Questa dichiarazione fondamentale è ripetuta nell'articolo 5 del progetto, il quale

determina anche la sfera di applicazione del regime concordatario, in perfetta conformità con l'articolo 34 del Concordato. Vi è una lieve differenza di formula nei due testi, in quanto il Concordato parla di « Sacramento del matrimonio regolato dal diritto canonico », mentre l'articolo 5 del progetto di legge fa menzione di « matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico secondo le norme del diritto canonico ». Nel Concordato, atto bilaterale, come tale proveniente anche dall'autorità ecclesiastica, giustamente è affermato il carattere sacramentale, che la dottrina cattolica attribuisce al matrimonio; ma in una legge dello Stato sembra più opportuno non complicare con concetti teologici la determinazione della sfera di applicazione della legge civile.

Se non che l'articolo 34 del Concordato non si limita a dichiarare che sono attribuiti effetti civili al matrimonio religioso, ma parla pure delle *pubblicazioni* da farsi alla casa comunale, dell'*atto di matrimonio* da redigersi e della *trascrizione* di questo nei registri dello stato civile. Questi tre punti pertanto devono formare oggetto delle disposizioni della legge di attuazione del Concordato.

Le *pubblicazioni* sono disciplinate nell'articolo 6. Devono essere fatte secondo le disposizioni degli articoli 70 e seguenti del Codice civile e dell'ordinamento dello stato civile; devono cioè essere eseguite nei comuni indicati nel Codice civile (articolo 71); se occorre che siano eseguite in più comuni,

l'ufficiale dello stato civile richiesto delle pubblicazioni richiederà a sua volta gli altri ufficiali dello stato civile competenti (articolo 84 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile). Inoltre devono essere, di regola, fatte due pubblicazioni, in due domeniche successive, rimanendo affisso l'atto nell'intervallo tra l'una e l'altra e per tre giorni successivi (articoli 70, 72, 76 Codice civile), salva la possibilità di dispensa da una o anche da entrambe le pubblicazioni, giusta gli articoli 78 e 82 del Codice civile. Una sola modificazione alle norme del Codice civile riguarda la richiesta delle pubblicazioni, la quale, oltre che dalle persone indicate nell'articoli 73 del Codice civile, deve essere fatta anche dal parroco. È evidente la opportunità che si sappia dall'ufficiale dello stato civile, quando le parti intendono contrarre matrimonio religioso, quale sia il parroco davanti il quale lo contrarranno. Le indicazioni date dalle parti potrebbero essere inesatte, per ignoranza delle norme di diritto canonico sulla competenza. È quindi opportuno che lo stesso parroco intervenga a fare la dichiarazione.

All'istituto delle pubblicazioni è connesso, come è noto, quello delle opposizioni, giacchè le pubblicazioni matrimoniali non sono che mezzo per l'accertamento di eventuali ostacoli al matrimonio. All'uffiziale dello stato civile può quindi essere notificato formale atto di opposizione ovvero può semplicemente essere fatta denunzia di impedimento.

L'articolo 7 completa la disciplina delle pubblicazioni, tenendo conto di queste ipotesi.

Se l'uffiziale dello stato civile ha notizia di qualche impedimento, o se qualche opposizione gli viene notificata, ne dà comunicazione al parroco; se nessuna opposizione gli viene notificata e nessun impedimento altrimenti gli consta, egli rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili. Del valore giuridico di questo certificato diremo più innanzi.

Il giudizio sul merito delle opposizioni è naturalmente connesso col giudizio sulle nullità matrimoniali, poichè le cause di opposizione sono, in generale, quelle medesime, che, venute in luce dopo la celebrazione del matrimonio, ne indurrebbero la nullità. E poichè il Concordato attribuisce ai tribunali ecclesiastici il giudizio sulla nullità dei matrimoni regolati dal diritto canonico, necessità vuole che anche la valutazione preventiva delle cause, che dovrebbero impedire il matrimonio, sia fatta dalle autorità ecclesiastiche. Ciò non è stabilito espressamente nel Concordato, il quale si occupa solo dei giudizi di nullità; ma l'applicazione franca e leale che lo Stato italiano intende di dare al Concordato deve portare a questa logica deduzione. Quanto si è detto vale per le opposizioni, che siano fondate su impedimenti riconosciuti dal diritto canonico. Se si tratta di motivi che non ostacolerebbero la celebrazione del matrimonio religioso, ma

ne impedirebbero gli effetti civili, di tali motivi non potrebbero evidentemente conoscere che i tribunali del Regno. Queste considerazioni spiegano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 7.

Le disposizioni relative all'*atto di matrimonio*, contenute nell'articolo 8, riproducono le norme stabilite nel Concordato, dove è detto che il ministro del culto deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 130, 131 e 132 del codice civile, deve redigere immediatamente l'atto di matrimonio, e trasmetterne entro cinque giorni copia integrale all'uffiziale dello stato civile. In conformità di opportune disposizioni, che le autorità ecclesiastiche si propongono di dare ai parroci, l'articolo 8 dispone che l'atto di matrimonio è compilato in doppio originale, uno dei quali viene trasmesso all'uffiziale dello stato civile. Naturalmente, l'atto di matrimonio, destinato ad essere trascritto nei registri dello stato civile, deve contenere inoltre tutte le indicazioni necessarie per la trascrizione. Queste indicazioni sono contenute nell'articolo 9 e sono sostanzialmente quelle richieste per gli atti di matrimonio celebrato davanti gli ufficiali dello stato civile, giusta l'articolo 383 del codice civile, perchè è necessario che i registri di matrimonio contengano eguali indicazioni, qualunque sia la forma del matrimonio in essi registrato.

Gli articoli 10-16 si occupano della *trascrizione*, la quale non è una semplice registrazione probatoria, ma costituisce l'atto essen-

ziale per l'attribuzione degli effetti civili, giacchè, in mancanza di trascrizione, il matrimonio canonico rimarrebbe puramente un atto religioso e a nulla varrebbe provarne la celebrazione, ove la trascrizione non avvenisse.

Di qui la necessità di disciplinare accuratamente le modalità della trascrizione e di precisare i casi, nei quali si debba o non si debba farvi luogo; il che significa determinare quando gli effetti civili siano da riconoscere o da negare al matrimonio religioso.

Questa determinazione è fatta in perfetta conformità del Concordato, il quale dice bensì che lo Stato italiano riconosce effetti civili al matrimonio disciplinato dal diritto canonico, ma non dice che solo il matrimonio disciplinato dal diritto canonico produce effetti civili nel Regno. I cittadini avranno quindi piena facoltà di scegliere fra le varie forme di celebrazione del matrimonio. Nessuna indagine istituisce lo Stato sulla religione dei cittadini, per costringerli a una forma piuttosto che all'altra. La scelta rimane libera a ciascuno e, qualunque forma il cittadino prescelga, il matrimonio, purchè siano osservate le norme di legge, produce egualmente effetti civili. Di qui la conseguenza necessaria che, quando esiste un matrimonio valido agli effetti civili, lo Stato non può più riconoscere gli effetti civili ad altro matrimonio.

È quindi evidente che la trascrizione del matrimonio canonico non può aver luogo, quando gli sposi o uno di essi siano già legati da altro matrimonio valido agli effetti

civili. Ciò deve dirsi non solo se si tratta di legame già assunto da alcuno degli sposi con persona diversa, nel qual caso si avrebbe bigamia, ma anche quando il matrimonio religioso sia contratto tra le stesse persone, già legate tra loro da matrimonio civilmente valido, poichè, derivando già da questo gli effetti civili, la trascrizione del matrimonio religioso sarebbe frustranea.

D'altra parte, lo Stato non può nemmeno ammettere la trascrizione di un matrimonio contratto da chi sia stato interdetto per infermità di mente. La interdizione pronunziata dai tribunali del Regno toglie la capacità di compiere atti giuridici e costituisce piena prova della infermità di mente a tutti gli effetti di diritto. Non potrebbe quindi lo Stato riconoscere effetti civili al matrimonio contratto dall'interdetto. Con ciò non si sottrae il matrimonio alle norme del diritto canonico, da cui deve essere regolato, giacchè anche per il diritto canonico un infermo di mente non è ammesso a contrarre matrimonio. Soltanto, poichè lo Stato non può disconoscere i giudicati delle proprie autorità e non può ammettere che la capacità ad agire dei cittadini sia regolata in modo diverso ed eventualmente contradittorio, si esclude che possa produrre effetti civili un atto importantissimo, come il matrimonio, compiuto da chi è, secondo le leggi dello Stato, incapace ad ogni atto giuridico.

È appena da aggiungere che con questa disposizione non si intende comunque limitare la piena libertà delle autorità ecclesia-

stiche di procedere al matrimonio religioso, il quale potrà pure, in qualche caso, rendersi necessario ai fini di regolarizzare di fronte alla religione situazioni incresciose; ma, in tal caso, il matrimonio rimarrà atto puramente religioso, privo di ogni effetto di fronte alla legge civile.

Oltre a questi casi, che sono menzionati nell'articolo 12, la trascrizione non può avvenire nemmeno, se l'atto di matrimonio manchi degli elementi necessari per la trascrizione, ovvero se non sia stato esattamente osservato quanto è prescritto nel Concordato.

A stretto rigore, si sarebbe potuto stabilire, in conformità del Concordato, che non si fa mai luogo a trascrizione, e cioè non si riconoscono effetti civili al matrimonio, se siano mancate le pubblicazioni alla casa comunale, ovvero se l'atto di matrimonio non contenga la indicazione di quanto è prescritto nel Concordato o se infine l'atto non sia trasmesso nei cinque giorni dalla celebrazione.

Se non che, da un canto la ferma intenzione dello Stato di dare al Concordato conchiuso con la Santa Sede la più larga applicazione possibile e, dall'altro lato, la opportunità, in materia così delicata di interesse sociale, di togliere ogni incertezza sulla costituzione delle famiglie, hanno indotto a temperare il rigore di siffatta regola, mediante disposizioni che permettono di sanare, su vasta scala, le irregolarità formali e di dare agli interessati la certezza della trascrizione del matrimonio dopo la celebrazione.

A quest'ultimo scopo serve principalmente il rilascio del certificato da parte dell'uffiziale dello stato civile. Questo certificato costituisce attestazione della regolarità delle pubblicazioni e del fatto che nulla sia risultato che ostacoli il matrimonio. Questo certificato permette alle parti di procedere alla celebrazione del matrimonio religioso, con piena sicurezza che, trasmesso regolarmente l'atto all'uffiziale dello stato civile, costui ne eseguirà senz'altro la trascrizione.

L'articolo 11 dispone perciò che, anche quando, successivamente al rilascio del certificato, l'uffiziale dello stato civile abbia notizia di impedimenti alla trascrizione, questa deve aver luogo egualmente, salvi i successivi provvedimenti di competenza del procuratore del Re.

Si dispone inoltre, allo stesso scopo, che la trascrizione deve aver luogo di regola entro ventiquattro ore dal ricevimento (articolo 10, prima parte).

Nel caso di irregolarità nella redazione dell'atto di matrimonio, non si vieta definitivamente la trascrizione, ma si dispone soltanto la sospensione di questa, fino a regolarizzazione dell'atto (articolo 10, prima parte).

Perfino nel caso che siano mancate le pubblicazioni alla casa comunale la trascrizione non è impedita del tutto, ma può aver luogo egualmente, premessa una conveniente pubblicità diretta ad accertare, a posteriori, che nessun ostacolo vi sia al riconoscimento degli effetti civili del matrimonio (articolo 13).

Da ultimo, si permette di chiedere la trascrizione, anche dopo che siano trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio, in modo che, in ogni tempo, chiunque vi abbia interesse, possa ottenere il riconoscimento degli effetti civili; ma, in tal caso, è necessario che restino salvi i diritti legittimamente acquisiti dai terzi (articolo 14).

In relazione agli accertamenti commessi all'Ufficio dello stato civile nel procedere alla trascrizione, è preveduta l'ipotesi che esso non creda di procedere alla medesima (articolo 15). Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, a somiglianza di quanto dispone l'articolo 75 del Codice civile, per il caso in cui l'uffiziale non creda di poter procedere alle pubblicazioni.

La trascrizione può essere effettuata, per errore dell'uffiziale dello stato civile, anche in una delle ipotesi nelle quali è vietata. Per eliminarne gli effetti è data azione nei modi e nei termini corrispondenti alle domande di nullità del matrimonio regolate dagli articoli 104, 112, 113 e 114 del Codice civile (articolo 16).

L'articolo 17 disciplina, in conformità di quanto dispone il Concordato, l'esecuzione delle sentenze di nullità del matrimonio e dei provvedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato. La esecuzione è disposta dalla Corte d'Appello che, con ordinanza emessa in camera di consiglio, ordina l'annotazione in margine all'atto di matrimonio.

L'articolo 18 stabilisce che anche pei matrimoni annullati dall'autorità ecclesiastica

si producano gli effetti previsti dall'articolo 116 del codice civile, cioè gli effetti del matrimonio putativo, e lo stesso stabilisce pei matrimoni, la cui trascrizione sia stata annullata.

L'articolo 19 riproduce, nel primo comma, la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 34 del Concordato, relativa alle cause di separazione personale, e nel secondo comma estende alle cause di nullità pendenti dinanai tribunali ecclesiastici il disposto dell'articolo 115 del codice civile, vale a dire consente che in pendenza del giudizio di nullità sia disposta la separazione personale.

* * *

Il capo III del disegno di legge contiene le disposizioni generali e transitorie.

L'articolo 20 estende le penalità stabilite dall'articolo 124 del codice civile a carico dell'uffiziale dello stato civile ad ipotesi che sono connesse con le nuove attribuzioni affidate all'uffiziale stesso.

Le disposizioni transitorie sono contenute negli articoli 21 e 22. Con la disposizione dell'articolo 21 si ammette che possono essere riconosciuti effetti civili al matrimonio religioso contratto prima della attuazione del Concordato.

Si richiede all'uopo che la trascrizione sia domandata da entrambe le parti e che la Corte d'Appello riscontri che, al tempo, in cui le parti contrassero il matrimonio religioso sussistevano le condizioni richieste

dal codice civile per contrarre matrimonio e che posteriormente non sia sopravvenuta alcuna delle cause che, secondo la nuova legge, impedirebbe la trascrizione del matrimonio religioso. Gli effetti civili decorrono dalla data della trascrizione.

Con questa disposizione non si viene, a stretto rigore, a dare effetto retroattivo alle nuove norme nè a riconoscere senz'altro effetti civili ai matrimoni religiosi celebrati anteriormente. La condizione di una manifestazione di volontà di entrambi i coniugi e la produzione di effetti civili *ex nunc* dimostrano che, in sostanza, il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio anteriore sostituisce soltanto la celebrazione del matrimonio civile, al quale le parti potrebbero sempre ricorrere.

La disposizione transitoria dell'articolo 22 è diretta a dare efficacia alle sentenze che dichiarano la nullità del matrimonio religioso rispetto al matrimonio civile contratto dalle stesse persone, e così parimenti alla dispensa dal matrimonio rato e non consumato.

Le norme date con questo articolo sono ispirate alla considerazione che molti di coloro, i quali in passato contrassero il matrimonio civile e quello religioso, furono a ciò indotti dalla circostanza che nessun effetto civile era attribuito al matrimonio religioso. Essi si sarebbero probabilmente limitati a contrarre solo quest'ultimo, se le nuove norme concordatarie fossero state in vigore al tempo del loro matrimonio. È sembrato perciò equo parificare parzialmente almeno la loro condi-

zione a quella di tutti gli altri, che da oggi in poi contrarranno il solo matrimonio religioso con pienezza di effetti civili, e che saranno in base al Concordato soggetti alle norme del diritto canonico, per ciò che riguarda i giudizi di nullità o la dispensa dal matrimonio rato e non consumato.

Questa parificazione è però fatta con alcune limitazioni. Per ciò che riguarda i giudizi di nullità la parificazione si riduce soltanto ad evitare il dispendio e il fastidio di una duplicità di giudizio con la possibile difformità di risultato, rispetto ad un rapporto relativo allo stato delle persone, giacchè la efficacia della pronunzia di annullamento rispetto al matrimonio civile è ammessa soltanto quando la nullità sia pronunciata per una causa che secondo la legge civile sarebbe stata parimenti idonea a produrne la nullità. Alla Corte di appello è demandato tale accertamento.

Per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, quantunque questo istituto non abbia corrispondenza nel Codice civile, si è ritenuto tuttavia di potervi consentire egualmente effetto in rapporto al matrimonio civile per le considerazioni esposte poco innanzi, avuto riguardo alla convenienza di eliminare la duplicità di posizione giuridica delle persone rispetto al matrimonio ed ai conseguenti rapporti di famiglia.

Si intende bene che la disposizione dell'articolo 22 trova applicazione nel solo caso che tanto il matrimonio civile quanto quello religioso siano stati contratti prima della

attuazione della nuova legge. Nulla invece rileva, ai fini dell'applicazione della disposizione medesima, la circostanza che il giudizio di nullità o la dispensa siano avvenute prima o dopo della attuazione della legge medesima.

La disposizione dell'articolo 23 spiega che le nuove norme date in materia matrimoniale con la presente legge non pregiudicano la facoltà del Governo di procedere in base alla legge 24 dicembre 1925, n. 2260, alla più ampia riforma del Codice civile, anche per la parte relativa al matrimonio; giacchè, come fu dinanzi accennato, la presente legge si limita ad introdurre poche modificazioni e non deve perciò pregiudicare quella più ampia ed organica riforma del titolo V del libro I del Codice civile, che deve inquadrarsi nel nuovo sistema del diritto famigliare.

Onorevoli camerati! La norma dell'articolo 34 del Concordato, per cui il matrimonio religioso, regolato dal diritto canonico, produce, sotto l'osservanza di determinate condizioni, gli effetti civili, pone, nella sua pratica applicazione, una serie di problemi tecnici ed anche politici, assai ardui e complicati. In virtù dell'articolo 34, il diritto canonico, nella materia matrimoniale, viene ad essere riconosciuto anche come diritto dello Stato; ma l'inserzione di tali norme del diritto canonico nel sistema generale del diritto positivo italiano importa di necessità un adattamento e un coordinamento, che va fatto con ogni delicatezza e col sussidio dei

più sottili accorgimenti tecnici. La difficoltà deriva sopratutto dal fatto che il matrimonio canonico viene ad inserirsi in un sistema giuridico, che ammette, anzi presuppone il matrimonio civile, e che deve di necessità lasciar liberi gli sposi, qualunque sia la religione che professino, di celebrare, se lo preferiscano, il matrimonio nella forma puramente civile. In quest'opera di coordinamento pratico andava conciliata l'esigenza della più leale osservanza del Concordato con quella della sua coesistenza con la restante legislazione dello Stato.

Se – come ne abbiamo fiducia – in quest'opera, di cui erano innumeri le difficoltà, siamo riusciti, voi darete il vostro favorevole suffragio al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I.

MODIFICAZIONI AL TITOLO V DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE

Art. 1.

L'età per contrarre matrimonio, indicata nell'articolo 55 del codice civile, è ridotta a sedici anni compiuti per l'uomo e a quattordici anni compiuti per la donna.

Art. 2.

Quando concorrano gravi motivi, oltre che dagli impedimenti indicati nell'articolo 68 del Codice civile, può essere altresì accordata dispensa dagli impedimenti indicati negli articoli 57, 60 e 62 del Codice civile.

La dispensa è accordata dal Re o dalle autorità a ciò delegate.

Art. 3.

L'articolo 63 del Codice civile è così modificato:

« Il minore non può contrarre matrimonio senza il consenso del genitore che esercita la patria potestà o senza il consenso del tutore.

« Per il matrimonio dei figli naturali legalmente riconosciuti si richiede il consenso del genitore che esercita la tutela e, in mancanza, del tutore.

« Per il matrimonio dei figli naturali non riconosciuti si richiede il consenso del tutore.

« Al matrimonio del figlio adottivo è necessario anche l'assenso dell'adottante ».

L'articolo 67 è così modificato:

« Qualora sia negato il consenso, il matrimonio può, per gravi motivi, essere autorizzato dal Procuratore generale presso la Corte di appello ».

Art. 4.

Sono abrogati gli articoli 64, 65, 66 e l'ultimo comma dell'articolo 128 del codice civile.

Capo II.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MATRIMONI CELEBRATI DAVANTI I MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO.

Art. 5.

Il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio

civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti.

Art. 6.

Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli articoli 70 e seguenti del Codice civile e degli articoli 65 e seguenti del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

La richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate nell'articolo 73 del Codice civile, deve esser fatta anche dal parroco, davanti al quale il matrimonio sarà celebrato.

Art. 7.

Trascorso tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica pubblicazione, l'uffiziale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.

Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'articolo 89 del Codice civile, l'uffiziale dello stato civile non può rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.

L'autorità giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli articoli 56

e 61, prima parte, del Codice civile. In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare.

ART. 8.

Il ministro del culto, davanti al quale è celebrato il matrimonio, deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile.

L'atto di matrimonio è compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale. Uno di questi viene subito trasmesso all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

ART. 9.

L'uffiziale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:

il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.

L'uffiziale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re nei casi e per gli effetti indicati nell'articolo 104 del Regio decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.

ART. 10.

Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall'articolo 9 e la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile prescritta dall'articolo 8, l'uffiziale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione.

Quando l'atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento, e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco, con l'indicazione della data, in cui è stata effettuata.

ART. 11.

La trascrizione dell'atto riconosciuto regolare deve essere eseguita, quando sia stato rilasciato il certificato di cui all'articolo 7, anche se l'uffiziale dello stato civile abbia notizia di qualcuna delle circostanze indicate nell'articolo seguente, ma in tal caso egli

deve prontamente informarne il procuratore del Re, il quale, ove occorra, provvede a norma dell'articolo 16.

Art. 12.

Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'articolo 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:

1°) se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

2°) se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

3°) se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente.

Art. 13.

Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la trascrizione può aver luogo soltanto dopo l'accertamento che non esiste alcuna delle circostanze indicate nel precedente articolo 12.

A questo scopo l'uffiziale dello stato civile, oltre a richiedere i documenti occorrenti e a fare le indagini che riterrà opportune, affigge alla porta della casa comunale avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere, con l'indicazione delle generalità degli sposi, della data, del luogo di celebra-

zione e del ministro del culto davanti al quale è avvenuta.

L'avviso resterà affisso per dieci giorni consecutivi, durante i quali possono opporsi alla trascrizione del matrimonio per una delle cause indicate nel precedente articolo 12, coloro che, a norma del Codice civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio.

L'opposizione sospende la trascrizione ed è regolata dalle disposizioni degli articoli 89 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 14.

La trascrizione dell'atto di matrimonio, che per qualsiasi causa sia stata omessa, può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.

La trascrizione può essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell'articolo 12, se la coabitazione continuò per tre mesi dopo revocata l'interdizione.

Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

Art. 15.

Se l'uffiziale dello stato civile non creda di poter procedere alla trascrizione, si osserva la disposizione dell'articolo 75 del Codice civile.

ART. 16.

La trascrizione del matrimonio può essere impugnata per una delle cause menzionate nell'articolo 12 della presente legge.

A tali impugnazioni si applicano le disposizioni dégli articoli 104, 112, 113 e 114 del Codice civile.

ART. 17.

La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio o il provvedimento, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveduto dall'articolo 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa Sede, sono presentati in forma autentica alla Corte di appello della circoscrizione, a cui appartiene il comune, presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio.

La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, dispone che la sentenza o il provvedimento di dispensa dal matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile siano annotati a margine nell'atto di matrimonio.

ART. 18.

La disposizione dell'articolo 116 del Codice civile è applicabile anche nel caso di annulla-

mento della trascrizione del matrimonio, e in quello in cui, a sensi del precedente articolo 17, venga annotata nel registro dello stato civile la sentenza che dichiari la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico.

Art. 19.

Le disposizioni del Codice civile relative alla separazione dei coniugi restano ferme anche per i matrimoni celebrati davanti un ministro del culto cattolico, quando siano stati trascritti.

In pendenza del giudizio di nullità davanti i tribunali ecclesiastici, può essere richiesta al tribunale civile la separazione temporanea dei coniugi a norma dell'articolo 115 del Codice civile. La domanda può essere proposta dal pubblico ministero, se ambedue i coniugi o uno di essi sia minore di età. La sentenza di separazione, quando sia passata in cosa giudicata, è comunicata all'autorità ecclesiastica.

Capo III.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 20.

Agli effetti dell'articolo 124 del Codice civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio del certificato di cui all'articolo 7.

Incorre nella multa stabilita nell'articolo 124 del Codice civile l'uffiziale dello stato civile, che omette di eseguire prontamente la trascrizione dell'atto di matrimonio, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge, o che esegua la trascrizione, quando questa non sia ammessa.

Art. 21.

La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge può essere disposta dalla Corte di appello su ricorso di entrambe le parti, con ordinanza pronunziata in Camera di Consiglio, dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal Codice civile per contrarre matrimonio, e che posteriormente non siasi verificata alcuna delle circostanze indicate nel precedente articolo 12.

Operata la trascrizione, gli effetti civili del matrimonio si producono dal giorno della medesima.

Art. 22.

Nel caso, in cui sia stata o venga pronunziata la nullità del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico prima dell'attuazione della presente legge, la sentenza produce il suo effetto anche riguardo al matrimonio civile contratto fra le stesse persone, quando, osservate le formalità di cui

all'articolo 17 della presente legge, la Corte di appello, su domanda di una delle parti, abbia accertato che la nullità fu pronunziata per una causa ammessa anche nel Codice civile.

La dispensa dal matrimonio rato e non consumato, quando siano osservate le formalità di cui al medesimo articolo 17, produce lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le stesse persone prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, anche per le norme relative al matrimonio.

La presente legge andrà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.